

Decreto legge 2 luglio 2007 n. 81 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 2 luglio 2007 n. 151)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto legge:

Art. 1

Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468[1], sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[2].

Art. 2

Utilizzo quota avanzo di amministrazione

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[3], risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell'1,4 per cento;

b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[4], risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell'1,3 per cento.

Art. 3

Recupero maggiore gettito ICI

1. All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 39[5] è sostituito dal seguente: «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38[6], sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.»;

b) il comma 46[7] è sostituito dal seguente: «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45[8], sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.».

2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 262 del 2006 come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[9], i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000[[10](#)], affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 262 del 2006 come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

Art. 4

Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[[11](#)], e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[[12](#)], non si applica per l'anno 2007.

2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248[[13](#)].

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22 comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248[[14](#)];

b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

Art. 5

Interventi in materia pensionistica

1. Per l'anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all'incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell'incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.

3. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:

a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonché miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Art. 6

Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296 reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari

1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296[[15](#)], è apportata la seguente variazione in aumento: 200720082009

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia

e delle finanze..... 239.000

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 ter della legge 5 agosto 1978, n. 468[[16](#)], relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[17](#)], è integrata di 130 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[18](#)], al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono

essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.

6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[19](#)], le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni[[20](#)], con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».

7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[[21](#)].

8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537[[22](#)], e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[23](#)], sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Art. 8

Trasferimenti correnti per le imprese

1. Per l'anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[[24](#)], è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottindicata per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A 166.300.000

Poste Italiane S.p.A 41.700.000

ANAS S.p.A. 36.000.000

ENAV S.p.A. 6.000.000

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[[25](#)].

3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

Art. 9

Partecipazione italiana a missioni internazionali

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3 comma 5, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38[[26](#)], nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennità di missione e l'indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legge n. 4 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[27](#)].

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d), del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[28](#)].

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d), del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[29](#)].

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennità di missione

è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4 comma 1, del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[30](#)].

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[31](#)].

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[32](#)].

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3 comma 14, del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[33](#)]. L'indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[34](#)].

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3 comma 13, del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[35](#)].

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48[[36](#)].

10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.

12. All'articolo 3 comma 4, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38[[37](#)] del 2007, dopo le parole: «(MSU), » sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT), ».

13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto legge n. 4 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007[[38](#)].

Art. 10

Disposizioni in materia di personale militare

1. All'articolo 60 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni[[39](#)], dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

«1 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3[[40](#)], a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare è pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.».

Art. 11

Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1 sexies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228[[41](#)].

Art. 12

Misure in materia di autotrasporto merci

1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6 comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17[[42](#)], possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[[43](#)], e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[[44](#)].

3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 20 marzo 2002, n. 36

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96 nell'anno 2007[[45](#)], mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[[46](#)], ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469[[47](#)]. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[48](#)].

4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6 comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17[[49](#)], è prorogato al 30 settembre 2007.

Art. 13

Sblocco risorse vincolate su TFR

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[50](#)], sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima[[51](#)], da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[52](#)].

Art. 14

Variazioni compensative

1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni[[53](#)], assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti

1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[[54](#)], possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472[[55](#)], limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2 commi 33, 34 e 35, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286[[56](#)], a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997[[57](#)].

3. All'articolo 2 comma 34, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni[[58](#)], le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5 comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17[[59](#)], le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151[[60](#)], le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[61](#)].

Art. 16

Riordino della disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi

1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296[[62](#)], è sostituito dai seguenti:

«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[[63](#)], volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

- a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
- b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
- c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

989 bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[[64](#)], volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

Art. 17

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ELENCO I
(previsto dall'articolo 7, comma 1)

Integrazione autorizzazioni di spesa

Amministrazione /disposizione normativa	Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	Integrazione 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Legge 24 febbraio 1992, n. 226, art. 1	03.01.05.15	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile	2184	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	65.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334	02.01.02.06	Interventi famiglia	1329	SPESE CONNESSE CON LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER I FIGLI NATI NELL'ANNO 2005 E PER I SECONDI ED ULTERIORI FIGLI, PER ORDINE DI NASCITA, NATI NELL'ANNO 2006, OVVERO ADOTTATI	40.000.000
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 43	12.01.02.16	Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubbliche amministrazioni	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.100.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - art. 6, comma 1	03.02.10.03	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile	7446	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE, ECC.	30.000.000
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50	04.01.05.19	Fondo esaltazione debili progressi	3084	FONDO DA RIPARTIRE PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI PEGRESSI CONTRATTI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO NEI CONFRONTI DI ENTI, SOCIETA', PERSONE FISICHE, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI	100.000.000
Legge 16 aprile 1987, n. 163, art. 5	04.02.03.08	Fondo di rotazione per le politiche comunitarie	7493	SOMME DA VERSARE AL CONTO CORRENTE INFRTUITIFERO, ECC.	411.000.000
Legge 230 del 1998, art. 19	03.01.05.16	Servizio civile nazionale	2185	FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	40.000.000
Legge n. 303 del 1999	03.01.05.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri	2115	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (SOMME DESTINATE AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE)	2.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
Legge 5 gennaio 1994, n. 35 - art. 22, comma 6	03.01.01.00	Funzionamento	1805/03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI	100.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA					
Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8	03.02.03.09	Fondo unico per l'edilizia universitaria	7304	FONDO DA RIPARTIRE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA	10.000.000
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1	03.01.02.09	Finanziamento ordinario università statali	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA', ECC.	5.000.000
Legge n. 488 del 1999 - art. 5, comma 20	03.01.02.02	Borse di studio post-laurea	1686/2	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI CORSI DI DOTTORATO, ECC.	10.000.000
				TOTALE	764.200.000

Somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili				
Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				877.211.899
03.01.05.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri	2115	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30.000.000
03.01.05.14 03.02.10.02	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria	2183 7442	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA	15.000.000
03.01.05.20	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	2107	FONDO DA RIPARTIRE PER I TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE, ECC.	251.078.909
04.01.05.02	Altri fondi di riserva	3001	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	100.000.000
03.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3555	SPESE PER I COMPENSI DOVUTI A RISCOSSIONE SPA	29.541.002
06.01.01.01	Spese generali di funzionamento	3555	SPESE PER LA REMUNERAZIONE DI RISCOSSIONE SPA, ECC.	21.370.087
06.01.02.05	Centri autorizzati di assistenza fiscale	3645	SPESE PER I COMPENSI SPETTANTI AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE, ECC.	28.912.470
06.01.02.08	Agenzia delle Entrate	3690	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE	216.321.666
06.01.02.09	Agenzia del Demanio	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	11.354.953
06.01.02.10	Agenzia del Territorio	3911	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE	44.721.570
06.01.02.11	Agenzia del Dogano	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE	51.601.811
12.01.02.02	Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza	5107	FONDO DA RIPARTIRE PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO NONCHE' PER LE SPESE RISERVATE, ECC.	77.309.431
MINISTERO DELL'OROLOGIO SVILUPPO ECONOMICO				431.350.172
04.02.03.04	Ente Nazionale Energia e Ambiente	7630	CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	24.638.453
06.02.03.12	Aree sottoutilizzate	8425	FONDO DA RIPARTIRE PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE	404.449.004
03.02.03.08	Fondo incentivi alle imprese	7421	INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO	2.262.715
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				21.420.369
4.1.2.1	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	1761/03	Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico	12.444.933
4.1.2.2	Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti	1761/05	Spese per mercedi ai detenuti	8.975.436
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				70.616.714
03.02.03.01	Occupazione	7202	FONDO PER L'OCCUPAZIONE	70.616.714
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE				27.796.789
02.01.01.03	Istituzioni scolastiche	1204	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	18.602.803
02.01.05.09	Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	1292	FONDO DA DESTINARE ALLE SCUOLE NON STATALI	9.193.986
MINISTERO DELL'INTERNO				17.034.190
04.01.02.05	Immigrati, profughi e rifugiati	2351	SPESE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI	16.255.127

Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
04.01.02.05	Immigrati, profughi e rifugiati	2358	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA E SANITARIA IN FAVORE DEGLI STRANIERI	779.063
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				14.871.066
02.01.02.05	Difesa del mare	1644	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, PER IL NOLEGGIO DI MEZZI NAUTICI, AEROMODILI, MEZZI DI ... etc.	4.399.724
07.01.02.01	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	5521	AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI	6.048.484
07.02.03.02	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	6631	AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI	3.622.858
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				18.009.955
01.02.10.02	Fondo opere strategiche	7060	FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE, ECC.	18.009.955
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E ALIMENTARI E FORESTALI				42.595.945
03.01.02.10	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	11.676.113
03.02.03.03	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	7438	SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE	5.748.553
03.02.03.03	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	7439	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI	23.884.215
05.01.02.04	Economia montana e forestale	3081	SOMMA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE OPERATIVE DEL CORPO FORESTALE NELLE ATTIVITA' ANTINCENDI BOSCHIVI	1.257.064
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				32.815.494
03.02.10.01	Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale	7410	FONDO UNICO PER GLI INVESTIMENTI DA RIPARTIRE	23.726.123
11.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8570	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA	3.086.218
11.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8571	FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE	2.468.874
11.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8573	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA	2.165.795
12.02.03.02	Fondo unico per lo spettacolo	8721	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCOANSI, ECC.	560.525
06.01.02.01	Enti ed attività culturali	3631/01	CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA	502.826
06.01.02.01	Enti ed attività culturali	3631/03	CENTRO NAZIONALE LIBRO PARLATO	275.918
06.01.02.01	Enti ed attività culturali	3631/04	CENTRO NAZIONALE LIBRO PARLATO DI FELTRE	29.215
MINISTERO DELLA SALUTE				61.883.839
03.01.02.10	Ricerca scientifica	3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI, ETC.	33.877.873
03.01.02.10	Ricerca scientifica	3405/02	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.514.128
03.01.02.16	Istituto Superiore di Sanita'	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	9.500.000
03.01.02.17	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	3447	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO	6.500.000
03.01.02.20	Croce Rossa Italiana	3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.	3.818.990
03.01.02.22	Agenzia italiana del farmaco	3458	FONDO PER GLI OPERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	5.672.878